

Trento, 19 marzo 1999

Prot. n. 586/99-D201

Ai Sindaci dei Comuni della
Provincia di Trento

Ai Presidenti dei Comprensori

Agli Uffici tecnici comunali e
comprensoriali

Alle Strutture provinciali interessate

All'Azienda provinciale per i
servizi sanitari

Alle Associazioni di categoria

Agli Ordini e Collegi professionali
interessati

Al Consorzio dei Comuni Trentini

L O R O S E D I

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione
dell'inquinamento acustico.

Con propria nota prot. n. 315/99-D201 di data 15 febbraio 1999 si divulgava a codesti Enti e strutture una scheda ricognitiva delle principali modifiche normative apportate nel corso del 1998 alla disciplina provinciale concernente la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Tra queste si segnalava la riforma della normativa in materia di prevenzione

dall'inquinamento acustico, introdotta dall'[art. 60](#) della L.P. 11 settembre 1998, n.10 e del capo III del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg..

Ora, in esecuzione dell'[art. 12](#) del precitato D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., si provvede a trasmettere il testo delle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Serie – Linee guida 1/1998), preordinate all'approvazione da parte dei Comuni delle zonizzazioni acustiche di cui all'[art. 6, comma 1, lett. a\)](#), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Si informa inoltre che le medesime linee guida sono reperibili nel sito Internet di questa Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (www.provincia.tn.it/appa).

Si coglie infine l'occasione per fornire ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico, rinviando alla scheda allegata alla presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- dott. Roberto Boso -

All.

FS/gb

Allegato alla nota del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prot. n. 586/99-D201 del 19 marzo 1999.

A) *Zonizzazione acustica*

Con [deliberazione n. 14002 di data 11 dicembre 1998](#), la Giunta provinciale ha individuato - ai sensi dell'[articolo 60, comma 10](#), della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998)-, i criteri e le modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree approvate dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore sul territorio. La deliberazione n. 14002/1998 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5/I-II del 26 gennaio 1999.

Va al riguardo considerato che alcune Amministrazioni comunali hanno già provveduto ad approvare le classificazione in aree, secondo le definizioni di cui all'allegato A della legge provinciale n. 6/1991 e degli articoli 2 e 3 del relativo regolamento di esecuzione. Tali classificazioni non risultano peraltro conformi alla classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica) come riportata nella [tabella A](#) dell'Allegato del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore). Per assicurare l'ordinato passaggio dal precedente al nuovo regime normativo, è stata pertanto predisposta dalla Giunta provinciale un'apposita tabella comparativa tra le due tipologie di classificazione delle aree comunali.

Laddove quindi le Amministrazioni comunali abbiano già provveduto ad approvare le classificazioni in aree, secondo le definizioni di cui all'allegato A della legge provinciale n. 6 del 1991 e agli articoli 2 e 3 del relativo regolamento di esecuzione, nelle realtà fortemente urbanizzate è comunque opportuno procedere ad una rivisitazione delle classificazione già operate, a garanzia di una migliore e completa aderenza alle prescrizioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997,

sulla base dei criteri di corrispondenza della tabella allegata alla deliberazione di Giunta provinciale n. 14002 di data 11 dicembre 1998.

Per contro, qualora non siano già state approvate le classificazioni in aree del territorio comunale, i Comuni sono tenuti ad approvare la zonizzazione acustica entro 18 mesi dall'entrata in vigore del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), secondo quanto statuito dall'[art. 12](#) del predetto regolamento.

In questo caso, alla zonizzazione acustica i Comuni competenti provvederanno in conformità alle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Serie - Linee guida n. 1/1998), allegate alla presente circolare e disponibili sul sito Internet dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (www.provincia.tn.it/appa).

B) *Tecnico competente*

Conformemente a quanto stabilito dal [D.P.C.M. 31 marzo 1998](#) (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera b) e dell'[articolo 2, commi 6, 7 e 8](#), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"), nonché dall'[articolo 14](#) del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 19 settembre 1998, n. 19 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), i soggetti che intendono svolgere l'attività di tecnico competente devono presentare domanda all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, mediante l'apposito modulo di seguito allegato, reperibile anche presso la scrivente Agenzia o nel sito Internet sopracitato alla voce "modulistica".

La domanda deve essere presentata nel più breve tempo possibile, per poter essere vagliata dall'apposita commissione che si riunirà entro circa 60 giorni dalla data della presente circolare.

La domanda deve essere corredata da:

- a) un curriculum professionale che descrive dettagliatamente l'attività professionale svolta nel campo dell'acustica ambientale, riportante eventuali pubblicazioni, perizie, relazioni tecniche e quant'altro ritenuto utile a comprovare lo svolgimento delle suddette attività;
- b) copia autentica del titolo di studio. Si precisa, peraltro, che a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di semplificazione amministrativa (legge 15 maggio 1997, n. 127 – legge 16 giugno 1998, n. 191 – D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) il certificato del titolo di studio può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato comprovante il possesso del titolo suddetto;
- c) autocertificazione, volta a documentare l'attività di tecnico competente, da presentarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
 - 1) il tipo di prestazioni rese;
 - 2) l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;
 - 3) la data di inizio e di conclusione delle singole attività.

L'autocertificazione ora citata è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente fatti, stati e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/68, così come integrato e modificato dalla normativa sulla semplificazione amministrativa sopra indicata, la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve essere autenticata, con le modalità previste dall'articolo 20 della medesima legge, salvo: a) sia resa in presenza del dipendente addetto; b) sia presentata unitamente alla semplice copia di un documento d'identità del sottoscrittore.

In esito alle valutazioni della commissione, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente forma un apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, abilitati ad esercitare nel territorio della provincia di Trento, curandone periodicamente la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

C) Normativa nazionale in materia di inquinamento acustico

Si riporta di seguito una sintetica ricognizione delle norme statali di attuazione della legge-quadro n. 447/95.

[D.P.C.M. 1° marzo 1991](#) “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (G.U. n. 57 dell’8 marzo 1991)

[Decreto 11 dicembre 1996](#) “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997)

[D.P.C.M. 18 settembre 1997](#) “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997).

Introduce i limiti del livello di pressione sonora riferiti all'uso di impianti elettroacustici nei luoghi di intrattenimento danzante aperti al pubblico.

Il decreto impone ai gestori di dotarsi di un sistema di registrazione in continuo e di un sistema di controllo automatico, al fine di autolimitare i livelli di rumore all'interno dei locali.

La proroga dei termini per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature, fissata in sei mesi - a far data dal 21 dicembre 1997 - con il D.P.C.M. 19 dicembre 1997, è attualmente scaduta.

[Decreto 31 ottobre 1997](#) “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” (G.U. n. 267 del 15 novembre 1997)

[D.P.C.M. 14 novembre 1997](#) “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997)

Disciplina i valori limite di emissione e immissione e i valori di attenzione e qualità secondo una serie di tabelle che si rifanno alla classificazione acustica del territorio comunale.

Mantiene, in analogia alle precedenti normative, i limiti differenziali di immissione, modificandone i valori e le modalità di verifica.

Nel contempo stabilisce che il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture per il trasporto e da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997)

Il decreto stabilisce i requisiti tecnici ai cui riferirsi nella realizzazione di edifici civili.

Peraltro non definisce gli aspetti procedurali relativi alla vigilanza e al controllo del rispetto della normativa, tant'è che in ambito provinciale continua ad applicarsi l'articolo 18 della L.P. n. 6/91 con le relative disposizioni regolamentari.

D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" (G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998)

Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (G.U. n. 76 del 1° aprile 1998)

Definisce le modalità tecniche e operative da seguire nel rilevamento e nella misurazione del rumore, a complemento delle disposizioni di cui al decreto sui limiti massimi ammissibili.

In particolare, introduce negli allegati precise indicazioni per il rilevamento del rumore prodotto dalle infrastrutture per i trasporti, che potranno essere adottate nei monitoraggi del rumore in ambito urbano.

D.P.C.M. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" (G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999)

Stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, mediante la definizione dei limiti massimi di rumore in ambiente esterno a cui tali infrastrutture sono soggette nelle loro fasce di

pertinenza (fasce A e B), nonché l'indicazione dei valori limite in ambiente abitativo da porre come obiettivo in talune situazioni di risanamento dell'esistente e nella progettazione di nuovi edifici interessati dal problema.

Per quest'ultimo aspetto, gli interventi o le migliorie finalizzate ad elevare l'isolamento acustico degli edifici, che saranno realizzati nelle vicinanze (fasce A e B) delle infrastrutture ferroviarie, sono a carico del titolare della concessione edilizia.

UNITA' ORGANIZZATIVA
INQUINAMENTO ACUSTICO

Il Direttore

- ing. Paolo Simonetti -

APPENDICE

- deliberazione della Giunta provinciale n. 14002 dell'11 dicembre 1998 (B.U.R. n. 5/I-II del 26 gennaio 1999)
- linee guida dell'A.N.P.A. (Serie -Linee guida 1/1998)
- fac simile per la domanda di tecnico competente